

(ASSA NOVARA S.p.A.)

Servizio di

Manutenzione generale del verde pubblico della città di Novara (S922)

**Quartieri: Santa Rita – Nord – Nord Est – S. Agabio – Pernate
Porta Mortara; Ovest – Lumellogno – San Martino – Sacro Cuore –
Centro – Sud – Sud Est**

CIG: 9484531295

CAPITOLATO DI SERVIZIO

PROT. 14647 DEL 16/11/2022

Contratto a misura

Sommario

PARTE PRIMA: PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1	Definizioni	4
Art. 2	Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 3	Ammontare dell'appalto	4
Art. 4	Durata dell'appalto e ultimazione	4
Art. 5	Quinto d'obbligo	5
Art. 6	Invariabilità e revisione dei prezzi	5
Art. 7	Divieto di cessione dell'appalto e subappalto.....	5
Art. 8	Unità fondamentale e sostanziale del contratto	6
Art. 9	Garanzie (dicasi anche cauzioni) e assicurazioni a carico dell'operatore economico affidatario.....	6
Art. 10	Stipulazione del contratto.....	8
Art. 11	Organizzazione del servizio	8
Art. 11 bis	Criteri minimi ambientali	10
Art. 12	D.U.V.R.I. e piano della sicurezza	10
Art. 13	Nuovi prezzi.....	11
Art. 14	Spese di contratto ed oneri diversi a carico dell'appaltatore.....	11
Art. 15	Risoluzione del contratto e recesso da parte di ASSA	11
Art. 15.1	Risoluzione del contratto	11
Art. 15.2	Recesso da parte di ASSA	12
Art. 16	Obblighi dell'appaltatore	12
Art. 17	Subappalto	14
Art. 18	Responsabilità in materia di subappalto	15
Art. 19	Pagamento dei subappaltatori	16
Art. 20	Responsabilità civile e penale.....	16

PARTE SECONDA: ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 21	Verbale di consegna ed inizio servizi	16
Art. 22	Verbale di ultimazione del servizio—certificato finale di regolare adempimento del servizio— riconsegna delle aree d'intervento	17
Art. 23	Pagamenti, ritenute, fatturazione-tracciabilità dei flussi finanziari	17
Art. 24	Rata finale	17
Art. 25	Trattenute a garanzia sui pagamenti in acconto.....	18
Art. 26	Disposizioni inerenti alla manodopera ed i dipendenti	18
Art. 27	Penali	18
Art. 28	Mancata realizzazione di servizi ordinati.....	19
Art. 29	Rapporti con le maestranze	19
Art. 30	Rapporti con la stazione appaltante	20
Art. 31	Direttore dell'esecuzione del servizio.....	20
Art. 32	Ordini di servizio	21
Art. 33	Norme di sicurezza.....	21
Art. 34	Direttore tecnico e direttore dell'esecuzione per la sicurezza dell'impresa.....	21
Art. 35	Programma del servizio e sospensioni	22
Art. 36	Responsabilità del soggetto aggiudicatario.....	22
Art. 37	Proprietà dei dati	22
Art. 38	Controversie	22
Art. 39	Danni per causa di forza maggiore	23
Art. 40	Norme per la misurazione e valutazione dei servizi	23
Art. 41	Norme di riferimento.....	24

PARTE TERZA: SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1. MODO DI ESECUZIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI

Art. 42	Modo di esecuzione dei servizi.....	24
Art. 43	Sfalcio dei prati, tappeti erbosi e scarpate inerbite.....	24
Art. 44	Sfalcio dei prati e tappeti erbosi metodo "MULCHING".....	25
Art. 45	Potatura di siepi.....	26
Art. 46	Trinciatura delle aree incolte	26

CAPO 2 – NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 47	Norme generali.....	26
Art. 47.1	Obblighi ed oneri compresi e compensati con i prezzi di appalto	26
Art. 47.2	Valutazione e misurazione dei servizi	27
Art. 48	Valutazione dei servizi in economia	27
Art. 49	Mano d'opera	27
Art. 50	Noli.....	27
Art. 51	Valutazione dei servizi a misura.....	28

PARTE PRIMA: PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 - DEFINIZIONI

La Stazione Appaltante è la Società ASSA S.p.A., con sede in Strada Mirabella 6/8 – 28100 Novara.

L'Appaltatore/affidatario/a del Servizio, è il soggetto che si aggiudicherà l'appalto del Servizio, le responsabilità e gli obblighi a cui si deve attenere sono meglio descritti nelle norme generali, amministrative, prescrizioni tecniche e descrizione dei servizi.

L'Appaltatore del Servizio può nominare un Direttore tecnico di cantiere. Il tecnico nominato dal soggetto aggiudicatario, dovrà possedere adeguata preparazione professionale.

Capitolato di servizio: il presente capitolato di servizio prot. 14647 del 16/11/2022.

Servizio: il servizio di manutenzione generale del verde pubblico della città di Novara da svolgersi nei quartieri: Santa Rita – Nord – Nord Est – S. Agabio – Pernate – Porta Mortara – Ovest – Lumellogno – San Martino – Sacro Cuore – Centro – Sud – Sud Est

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i servizi necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: **MANUTENZIONE GENERALE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI NOVARA Quartieri: Santa Rita – Nord – Nord Est – S. Agabio – Pernate – Porta Mortara – Ovest – Lumellogno – San Martino – Sacro Cuore – Centro – Sud – Sud Est**

b) descrizione sommaria: l'appalto consiste nel servizio di manutenzione generale del verde di tutti i giardini, parchi, aree verdi, aiuole, forestazioni presenti nei quartieri sopracitati della città di Novara per il periodo **Marzo 2023 e Marzo 2024** e secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato di Servizio, salvo indicazioni più precise e differenti che verranno fornite dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio nella fase esecutiva. Tali servizi saranno eseguiti dall'Appaltatore nelle aree verdi comunali senza che l'Appaltatore stesso possa avanzare ulteriori pretese di qualsiasi genere. La gestione sulle aree verdi comunali e sul patrimonio vegetale cittadino dovrà essere eseguita tenendo conto di quanto indicato nella parte specifica della descrizione dei servizi, utilizzando tecniche idonee per mantenere le aree verdi in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e pulizia.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei servizi compresi nell'appalto, come sotto riportati, compensati a misura ammonta ad **€. 396.684,32** oltre IVA, di cui **€. 386.804,32** per servizi soggetti a ribasso d'asta ed **€. 9.880,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO E ULTIMAZIONE

L'appalto avrà una durata di **365 giorni**, naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna delle aree di intervento, così come previsto nel successivo art. 21.

La data di ultimazione del Servizio dovrà risultare dal "verbale" di consegna del servizio di cui al successivo art. 21. È escluso il tacito rinnovo del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad **ulteriori 12 (dodici) mesi**, per un importo complessivo pari a ulteriori **€ 396.684,32** (comprensivo degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così come previsto dal Disciplinare di gara. La Stazione

Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **3 (tre) mesi prima** della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11, del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.

Art. 5 - QUINTO D'OBBLIGO

Ai sensi dell'art. 105, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016 nel caso occorresse in corso di esecuzione, effettuare un aumento o una diminuzione dei servizi richiesti, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, alle stesse condizioni del contratto. Oltre a tale limite il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto, in questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara alla Stazione Appaltante che intende avvalersene. Nel caso il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 6 – INVARIABILITA' E REVISIONE DEI PREZZI

6.1 Il ribasso offerto rimane fisso ed invariato per tutta la durata del contratto salvo quanto previsto al punto 6.2 sotto dettagliato.

6.2 Tenuto conto di quanto dettato dall'art. 29 del D.L. 4/22 convertito in Legge n. 25/22 a partire dalla seconda annualità contrattuale il prezzo sopra citato sarà aggiornato in aumento o in diminuzione in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultino superiori al 5% rispetto al prezzo originario di cui all'art. 3 del disciplinare di gara.

In questo caso verrà riconosciuta la percentuale di aumento eccedente la variazione superiore al 5%.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta.

Art. 7 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'APPALTO E SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario del contratto di Servizio in parola è tenuto ad eseguire in proprio i servizi e tutte le prestazioni comprese nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo secondo quanto stabilito dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

N.B. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, lo deposita entro 20 giorni presso la Stazione Appaltante. Il contratto è depositato all'atto della richiesta dell'autorizzazione.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105 comma 3 del Codice. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 8 - UNITA' FONDAMENTALE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO

Tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili. Detti articoli costituiscono parte sostanziale del contratto ed hanno, separatamente, piena efficacia, nel corso del loro inadempimento o violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante. In tal caso il soggetto aggiudicatario ed i suoi aventi causa sono tenuti, nei confronti della Stazione Appaltante, al pagamento degli indennizzi per danni ed al rimborso delle spese, oltre alla perdita della cauzione. In ogni caso, per le somme dovute dalla Stazione Appaltante al soggetto aggiudicatario a qualsiasi titolo, si fa esplicito riferimento all'art. 1241 del Codice Civile.

Art. 9 – GARANZIE (DICASI ANCHE CAUZIONI) E ASSICURAZIONI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO

9.1) I soggetti concorrenti devono, nella fase di presentazione dell'offerta, predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante idonea garanzia (cauzione) provvisoria secondo le indicazioni del disciplinare di gara.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

9.2) Prima della stipula del contratto e comunque entro la tempistica che verrà richiesta da ASSA come previsto nel disciplinare di gara, l'aggiudicatario dovrà costituire idonea garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo complessivo del contratto, o comunque nella misura dettata dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. da costituirsi nelle modalità di cui al suddetto articolo, alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva (cauzione definitiva) di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 può essere costituita tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa degli Istituti di credito e di primaria compagnia di assicurazione a sensi della L. 10.06.82 n° 348, escutibili a prima richiesta senza alcun obbligo di fornire spiegazioni o altri adempimenti da parte della Stazione Appaltante. La garanzia pertanto deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

N. B.

Si precisa che non sono ammesse garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del D.lgs. 385/1993.

L'Appaltatore ha l'obbligo, a proprie spese ed iniziativa, di prorogare la garanzia definitiva (cauzione) oltre il termine di validità della stessa ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si prevede che venga a ritardare il momento in cui può cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore il quale deve dare dimostrazione alla Stazione Appaltante della ottenuta proroga. La cauzione

definitiva deve avere validità temporale pari a tutta la durata del contratto ed avere efficacia sino al momento dello svincolo da parte della Stazione Appaltante.

Qualora la Stazione Appaltante intervenga sulla garanzia (cauzione) definitiva escutendola in tutto o in parte, l'Appaltatore è obbligato a reintegrarla entro 30 gg. dalla data della relativa comunicazione da parte della Stazione Appaltante. In ogni caso la cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del contratto e fino alla data del verbale del certificato di regolare adempimento. In caso di raggruppamenti di Imprese, ferma restando la responsabilità solidale della Capogruppo, nelle R.T.I. orizzontali, tutte le imprese sono responsabili in solido per l'esecuzione del servizio.

La garanzia è prestata a copertura degli oneri per il mancato od inesatto inadempimento contrattuale a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse oltre a quelli eventualmente derivanti da inadempienze contributive dell'Appaltatore.

9.3) L'aggiudicatario si assume ogni responsabilità per i casi d'infortunio e/o danni arrecati eventualmente all'ASSA e/o a terzi, cose animali a causa di manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico il risarcimento dei danni, senza diritto di rivalsa nei confronti di ASSA, ed ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato.

Prima della stipula del contratto l'appaltatore è obbligato a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto, a stipulare una o più polizze assicurative per il servizio oggetto del presente affidamento (anche tramite apposita appendice) per ciascuna delle seguenti responsabilità civili sotto citate.

La/e polizza/e sotto elencata/e deve/ono essere consegnata/e prima della sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna del servizio se antecedente.

Dettaglio polizze di Responsabilità Civile:

- Verso terzi (RCT): dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'aggiudicatario fosse chiamato a rispondere civilmente da terzi. La copertura assicurativa dovrà essere riferita ai danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, a persone (siano esse addette o non ai servizi), cose, animali compresi tra i terzi anche l'ASSA e i propri dipendenti. Inoltre la copertura dovrà essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che pur non essendo alle dipendenze dell'aggiudicatario, parteciperanno all'esecuzione del servizio di cui al presente appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non dovrà essere inferiore a €. 3.000.000,00 (euro tremilioni/oo) per ogni singolo sinistro;
- Verso prestatori di lavoro (RCO): dovrà prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni e/o malattie professionali subiti dal personale impiegato nell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto ed essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'aggiudicatario, parteciperanno all'esecuzione del servizio di cui al presente appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non dovrà essere inferiore a €. 3.000.000,00 (euro tremilioni/oo) per ciascun prestatore di lavoro.

L'appaltatore deve essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e dei terzi ivi compresi anche soci volontari.

Si precisa inoltre che qualora l'appaltatore sia un RTI di concorrenti le stesse garanzie assicurative presentate dalla mandataria coprono senza nessuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, pertanto quanto citato dovrà essere oggetto di apposita appendice.

La/e suddetta/e polizza/e dovrà/anno:

-essere stipulata/e dall'Appaltatore con primaria Compagnia di Assicurazione;

-risultare valida/e per tutta la durata dell'Appalto (il termine dell'Appalto sarà decretato dall'emissione, da parte del Committente, della verifica di conformità finale del servizio).

L'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere ad ASSA S.p.A., ad ogni scadenza ricorrente copia della/e quietanza/e di pagamento della/e singola/e rata/e e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell'appendice di conguaglio quietanzata.

Lo scoperto di polizza resta a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Con particolare riferimento ai servizi di manutenzione oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza dei disposti delle normative vigenti nell'organizzazione e nell'esecuzione degli stessi.

In ogni caso l'Appaltatore resterà l'unico responsabile per tutti i danni che non dovessero essere coperti dalle polizze o che dovessero essere coperti solo in parte e l'Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte nell'ambito del capitolato.

Il/i costo/i della/e suddetta/e polizza/e è/sono da ritenersi compreso/i nell'importo contrattuale; pertanto ogni onere ad esse relativo deve essere considerato a carico dello stesso Appaltatore.

La compagnia assicurativa in caso di recesso è obbligata ad informare preventivamente la Stazione Appaltante.

Per le attività subappaltate, le incombenze di cui sopra, sono a carico delle imprese subappaltatrici.

L'inosservanza di quanto sopra indicato non consente di procedere alla stipulazione del contratto.

La durata della cauzione nonché delle coperture assicurative, deve essere valida per tutto il periodo d'esecuzione della prestazione contrattuale.

Art. 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Per poter effettuare la stipulazione del contratto è necessario che l'impresa aggiudicataria produca la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante entro il termine comunicato dalla stessa S.A.. **La Stazione Appaltante con apposita comunicazione determina il termine perentorio entro il quale l'impresa dovrà sottoscrivere il contratto.**

Nel caso l'Appaltatore non sottoscriva il contratto nei termini stabiliti, la Stazione Appaltante invia diffida relativa al suddetto adempimento. Nel caso l'Appaltatore non si presenti entro 30 giorni dal ricevimento della diffida, con i documenti già richiesti per la stipula dell'atto, l'Appaltatore decade dall'aggiudicazione e la Stazione Appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

È in carico dell'Appaltatore organizzarsi affinché sia garantito il costante mantenimento e condizione di decoro dei luoghi interessati al Servizio, dalla consegna del Servizio fino alla scadenza contrattuale.

È a carico dell'Appaltatore ai fini dell'esecuzione dotarsi di un deposito situato ad una distanza non superiore a 20 chilometri dalla sede del Comune di Novara (calcolati secondo l'opzione "percorso più breve" su viamichelin.it), al fine di garantire un'efficace ed efficiente erogazione dei servizi.

Il deposito dovrà almeno essere dotato di:

- Ufficio
- Spazio per il ricovero di mezzi ed attrezzature

- Locali spogliatoi, allestiti nel rispetto degli standard previsti dalle disposizioni legislative vigenti
- Locali servizi igienici, allestiti nel rispetto degli standard previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

E' in carico altresì all'appaltatore l'impiego di tecnici, operai e la fornitura di strumenti, attrezzature, macchinari e quanto altro si renda necessario per la gestione del Servizio.

L'impresa affidataria dovrà essere presente sui luoghi di espletamento del servizio con una **direzione operativa e tecnica che potrà essere svolta dal titolare della Impresa o da altra persona (nominata Direttore Tecnico) idonea e qualificata, esperta in verde urbano (per curriculum), incaricata dal titolare stesso ed accettata dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio.** Il Titolare dell'Impresa o il suo delegato assume la responsabilità del buon andamento del Servizio, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio durante lo svolgimento del Servizio affidato. **Nel caso il titolare dell'impresa incarichi un Direttore Tecnico, deve essere formalizzato per iscritto al Direttore dell'Esecuzione del Servizio, prima della consegna del servizio, il nominativo del Direttore Tecnico comprendente, il suo curriculum e la qualifica professionale.** Detto incarico può essere revocato in qualunque momento dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio. Eventuali sostituzioni del Direttore Tecnico devono essere tempestivamente notificate al Direttore dell'Esecuzione del Servizio in forma scritta che ne accetterà la sostituzione. Nel periodo di eventuale vacanza responsabile della direzione operativa e tecnica sarà il titolare dell'Impresa.

In carico all'Appaltatore è la dotazione di tutta l'attrezzatura e dei mezzi idonei allo svolgimento del Servizio che devono essere conformi alla Direttiva Macchine D.Lgs 17/2010 e al D.Lgs.81/2008 e s.m.i., quantificati con un minimo di:

-n.6 autocarri; n.6 tosatrici semoventi; n.12 decespugliatori; n. 2 trattori con braccio e n. 6 tagliasiepi.

L'Appaltatore è obbligato per l'esecuzione delle prestazioni di installare tutte le opere provvisoriale e la segnaletica diurna e notturna che si rendesse necessaria per garantire l'incolumità pubblica.

È obbligo dell'Appaltatore, in caso di attività incidenti nel sottosuolo, accollarsi di tutti gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare con gli enti proprietari delle canalizzazioni e delle reti esistenti), inoltre nulla può pretendere dalla Stazione Appaltante per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione del Servizio che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.).

Nel caso di servizi giudicati inaccettabili per errori o variazioni arbitrarie commesse dall'Impresa affidataria e contestati dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio, l'Appaltatore si impegna alla modifica ed anche al completo rifacimento del Servizio stesso senza nessun compenso.

L'acquisto della cartellonistica da esporre nei luoghi di lavoro e nelle zone limitrofe, al fine di informare preventivamente gli utenti sullo svolgimento o sulla frequenza del Servizio è in carico all'Appaltatore. Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio può utilizzare, in accordo con l'Appaltatore, forme differenti, ma ritenute più efficaci di comunicazione verso gli utenti.

Su tutti i mezzi operativi dell'Appaltatore devono essere apposti cartelli predisposti conformemente a quanto richiesto dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio.

La dotazione minima degli operatori che la Ditta deve garantire è la seguente:

n. 6 operai qualificati, n.12 operai comuni, di cui almeno 6 in possesso di patente di guida adeguata per l'utilizzo dei mezzi impiegati.

Gli operatori della/e Ditta/e appaltatrice devono essere forniti di vestiario conforme e a norma riguardo l'attività da svolgere; il personale che sarà impiegato deve essere in possesso dei requisiti per la conduzione di piattaforme aeree, trattori o similari, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 agli artt. 37, 71 comma 7, lett. A e 73 comma 5.

Gli operatori devono essere dotati di tesserino identificativo completo di fotografia secondo le indicazioni del D.Lgs. 81/2008, art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), comma 1, lettera u) che recita *“nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”*.

E' obbligo di conferire i materiali di risulta delle attività all'impianto di recupero del Consorzio Area Vasta Basso Novarese di Strada Mirabella n. 1 – Novara.

Come previsto nel disciplinare di gara risulta necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per il trasporto dei codici dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione verde.

È obbligo per l'Appaltatore di provvedere all'aggiornamento per verifiche in contraddittorio, dei dati delle attività effettuate rispetto a quelli indicati nel progetto (C.M.E.) di gestione del patrimonio vegetazionale.

Art. 11 bis – CRITERI MINIMI AMBIENTALI

L'appaltatore dovrà impegnarsi, con oneri a totale carico dello stesso, a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi all'“Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico” di cui al DM 10 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 90, del 4 aprile 2020) relativo ai “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde” le cui indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili.

Art. 12 - D.U.V.R.I. E PIANO DELLA SICUREZZA

Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e s.m.i. all'art. 26 impone al datore di lavoro (committente), in caso di affidamento di servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Inoltre, il datore di lavoro (committente) promuove la cooperazione ed il coordinamento tra i soggetti presenti a vario titolo negli ambienti di lavoro, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i vari soggetti operanti. Tale documento è allegato al contratto di appalto (o comunque è parte integrante e sostanziale dello stesso) e viene rivisto ed aggiornato in funzione dell'evoluzione del servizio.

A tale scopo è stato predisposto il **Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI)**, che risulta tra i documenti di cui al presente appalto come da punto 2.1 del disciplinare prot. 14646 del 16/11/2022.

Come meglio dettagliato nel Duvri sopra citato al punto “FINALITA” l'appaltatore deve attenersi a quanto disposto dal DUVRI COMUNE DI NOVARA acquisibile all'indirizzo <https://www.comune.novara.it/it/aree-tematiche/uffici-comunali/contratti-e-procurement/bandi-appalti/duvri>. Nello specifico deve essere esaminato il documento **Sezione 1 - Istruzioni tecniche di sicurezza per le imprese appaltatrici, fornitori, subappaltatori e lavoratori autonomi** ed in particolare il punto 46).

Devono essere acquisite le informazioni in sezione 2) relative ai luoghi di lavoro oggetto degli interventi.

Per tali ragioni ASSA mette a conoscenza e richiede agli aggiudicatari il rispetto delle indicazioni riportate del DUVRI elaborato dal Comune di Novara, richiede l'elaborazione delle parti di competenza relative al DUVRI stesso, riconosce specifici oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

In ultimo è previsto a carico dell'Impresa Appaltatrice, l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio del servizio, il **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** come indicato dall' allegato XV comma 3.2.1 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., relativo alle misure adottate per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori.

Tale piano deve essere presentato, da tutte le imprese che partecipano all'esecuzione del Servizio a qualsiasi titolo (subappalto, noli a caldo o contratti simili che prevedono l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria).

Il coordinamento del POS spetta all'impresa affidataria dei Servizi, anche quando essa faccia parte di un RTI appositamente creato. È, altresì, a carico dell'impresa mandataria o capogruppo quando l'affidatario è un consorzio o associazione di imprese.

N.B. Il POS è parte integrante del contratto di appalto; anche se non materialmente allegato allo stesso, non sarà possibile stipulare il contratto d'appalto in assenza dello stesso

Il POS verrà inoltre consegnato al Committente, che lo verificherà prima dell'inizio del servizio stesso. Il piano deve contenere, almeno i dati indicati al punto 3.2.1 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Le gravi o reiterate violazioni del Piano Operativo di Sicurezza e del DUVRI da parte dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 15, secondo capoverso, punto 5).

L'Aggiudicatario si obbliga ad adempiere a tutte le attività necessarie per addivenire, cooperando attivamente ed in maniera propositiva e in forma congiunta, all'elaborazione e stesura del documento unico di valutazione dei rischi contenente le indicazioni relative alle misure adottate per eliminare le interferenze, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché a partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione.

Art. 13 - NUOVI PREZZI

Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Servizio giudichi opportuno eseguire dei servizi non previsti dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi da assegnarsi a detti servizi, delle lavorazioni o dei materiali si valutano desumendoli dal prezzario della Regione Piemonte; o ragguagliandoli a quelli di servizi consimili compresi nel contratto; quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate ricavandole totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ai sensi dell'art. 8 del d.m. n. 49/2018, qualora dai calcoli effettuati come sopra previsto risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel **quadro economico/Relazione Tecnica** i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei Servizi sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione dei servizi in oggetto o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 14 - SPESE DI CONTRATTO ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore:

- Le spese relative alla stipulazione del contratto, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di bollo e la tassa fissa di registro sul contratto stesso;
- Le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del Servizio (se necessarie);
- Le spese per l'informazione preventiva nei luoghi interessati dai Servizi, al fine di limitare il disagio ai cittadini ed agli utenti (cartelli standard od altro da concordare con il Direttore dell'esecuzione);
- Le spese e gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti nei luoghi di intervento, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 152/2006 (C.d. Codice Ambiente) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DA PARTE DI ASSA

Art. 15.1- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli art. 1453 e 1454 del Codice Civile, nonché all'esecuzione di ufficio dei

servizi a spese dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o procedere all'esecuzione d'ufficio nei seguenti casi:

1. per mancato inizio del Servizio di cui al successivo art. 21;
2. per superamento della soglia di penali così come espresso nel successivo art. 27;
3. per indisponibilità ad eseguire interventi manutentivi indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio;
4. per indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti" non programmati;
5. per utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione al Servizio da prestare;
6. per cessione anche parziale del contratto così come definito dal precedente art. 7;
7. nell'ipotesi prevista dai successivi artt. 26 e 32;
8. per la mancata realizzazione degli interventi offerti in sede di gara, sia in termini di quantità, che di qualità e di tempistiche entro le date richieste dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio.

Costituiscono clausole risolutive espresse, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le inadempienze contrattuali di seguito indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del contratto:

1. frode nel redigere i documenti contabili, mancanza degli stessi;
2. cessione o subappalto del Servizio, intero o in parte, in violazione delle normative vigenti, in tale materia e comunque di quanto disposto dall'art. 7;
3. omessa applicazione delle norme che regolano la *privacy* e la riservatezza dei dati trattati;
4. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la pubblica Amministrazione;
5. ripetuta inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D. Lgs. 81/08) le disposizioni inerenti alla manodopera e i dipendenti di cui all'art. 33 del presente Capitolato.
6. accumulazione penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore deve impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante gli spazi, gli impianti, e tutti i documenti aggiornati relativi alla gestione amministrativa/contabile/tecnico/manutentiva di propria competenza entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione.

Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Appaltatore, la Stazione Appaltante trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Appaltatore stesso.

Art. 15.2 – RECESSO DA PARTE DI ASSA

Assa può recedere dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Art. 16 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

16.1 Per tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio a Novara, presso la propria residenza o sede legale in città. L'Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con il Direttore dell'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore, qualunque sia la forma dell'impresa, potrà assolvere agli adempimenti amministrativi derivanti dall'appalto anche attraverso un procuratore regolarmente nominato (la cui procura dovrà essere trasmessa alla Stazione Appaltante).

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, è fatto obbligo all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, gli estremi identificati dei conti correnti di cui sopra nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore dovrà comunicare, altresì, ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante, il CIG attribuito dall'ANAC e indicato nella documentazione di gara.

16.2 L'appaltatore aggiudicatario dovrà:

far pervenire ad ASSA S.p.A, entro il termine che sarà da quest'ultima stabilito e comunque ai fini della stipula del contratto, la seguente documentazione:

(a) Indicazione del gruppo di lavoro (Direzione Tecnica e Direzione operativa come indicato all'art. 11 del presente CDS) e del recapito, comprendente:

-nominativo, numero di telefonia fissa e mobile **del Direttore Tecnico e del Direttore operativo** del Contratto, vale a dire la persona o le persone (in numero massimo di tre) incaricate di ricevere disposizioni dall'ASSA SpA ed in possesso delle idonee istruzioni per impartire gli opportuni ordini per l'espletamento del servizio;

-elenco dei nominativi del personale che intende impiegare nel servizio oggetto d'appalto, in regola con quanto prescritto dal presente Capitolato di servizio, suddiviso per qualifica e con indicazione, per ciascuno di loro, del CCNL applicato, del relativo inquadramento contrattuale, numero di posizione assicurativa c/o gli enti competenti e apposita dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi;

-indicazione del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC).

(b) Elenco completo dei mezzi che intende utilizzare per l'espletamento del servizio affidato, indicando:

-caratteristiche;

-numeri di targa;

-anno di prima immatricolazione;

-titolo del possesso (proprietà, leasing, ecc.) o copia del contratto di utilizzo eventualmente in essere;

-copia dei certificati di circolazione;

-copia della polizza assicurativa con i relativi massimali;

b1) documentazione attestante il possesso delle attrezzature tecniche per lo svolgimento del servizio indicate all'art. 11 del presente Capitolato;

(c) Documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008:

-copia del documento di valutazione dei rischi (od estratto relativo all'attività oggetto dell'affidamento) di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008;

-copia della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2008;

-copia della nomina del Medico Competente di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2008;

-copia della nomina del Responsabile di Coordinamento e Vigilanza (referente) che si rapporti con la S.A. il tutto come dettagliato all'art. 34 del presente C.D.S.

(d) DUVRI debitamente sottoscritto;

(e) Copia delle polizze assicurative di cui all'art.9.3 del presente Capitolato con relative quietanze di pagamento;

(f) Copia estratto Libro Unico del Lavoro, di cui all'art. 39 Legge 133/08, relativo al personale interessato al presente affidamento (da aggiornare in corso di esecuzione ove necessario);

(g) Documentazione attestante di avere in proprietà o in locazione, ai fini dell'esecuzione del presente servizio un deposito situato ad una distanza non superiore a 20 chilometri dalla sede del Comune di Novara (calcolati secondo l'opzione "percorso più breve" su viamichelin.it), al fine di garantire un'efficace ed efficiente erogazione dei servizi avente le caratteristiche sotto descritte.

Il deposito dovrà almeno essere dotato di:

- Ufficio
- Spazio per il ricovero di mezzi ed attrezzature
- Locali spogliatoi, allestiti nel rispetto degli standard previsti dalle disposizioni legislative vigenti
- Locali servizi igienici, allestiti nel rispetto degli standard previsti dalle disposizioni legislative vigenti;

h) Cronoprogramma degli interventi previsti nelle varie zone d'intervento, sia per gli aspetti riguardanti la tempistica che per quantità e qualità dell'intervento.

Inoltre l'aggiudicatario in corso d'appalto deve:

i) Comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato su cui la Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti relativi al suddetto appalto, come specificatamente previsto dalle norme relative alla "tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010

Inoltre l'appaltatore deve:

I) Comunicare tempestivamente, per tutto il periodo dell'affidamento a mezzo posta elettronica certificata, ad ASSA, le eventuali sostituzioni di personale nonché quelle delle eventuali ditte subappaltatrici; il tutto come specificato anche agli artt. 29 e 30 del presente capitolato di servizio.

Art. 17. SUBAPPALTO

1. Il subappalto è autorizzato con le modalità e nei limiti previsti dalle norme vigenti in materia come indicato anche nel disciplinare di gara.

2. L'affidamento in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, nell'ambito delle attività indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative attività subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, o delle altre attività previste dal POS di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza indicati dal Committente;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare, in relazione ai servizi da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi servizi, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Fermo restando quanto sopra esposto si dà atto che per la presente procedura si procederà per le verifiche antimafia come dettato dall'art. 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni della Legge n. 120/2020.

3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, e con incidenza della manodopera inferiore al 50%, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento dei servizi in subappalto comporta i seguenti obblighi:

a) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal POS di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai servizi in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei servizi in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (se previsti);

2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui all' articolo 12 del presente Capitolato di Servizio;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i servizi scorparabili.

6. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.

Art. 18. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alla prestazione oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10/09/20003 n. 276.

2. Il D.E.C. e il RUP, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 17, commi 3 e 6, del presente Capitolato di Servizio, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei servizi affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. I sub-affidamenti (se previsti) che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al Direttore dell'Esecuzione prima dell'attivazione e la comunicazione deve comprendere il nominativo dei soggetti sub-affidatari.

5. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera u) del D.Lgs n. 81/2008, deve essere munita apposita tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 17 del

presente Capitolato di Servizio non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante.

Art. 19. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite solo nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 20 – RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE

L'appaltatore sarà interamente responsabile per qualunque danno a persone e/o a cose che si verificherà in dipendenza dell'esecuzione dei servizi e dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale addetto ai servizi stessi.

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità civile e/o penale di qualsiasi natura per danni nei quali potrà incorrere l'appaltatore o che questo potrà arrecare a cose o a persone in conseguenza delle attività, oggetto del presente contratto.

L'appaltatore è unico responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi oggetto del presente capitolato.

PARTE SECONDA: ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI CON L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 21 - VERBALE DI CONSEGNA ED INIZIO SERVIZI

La Stazione Appaltante comunica in modo ufficiale all'Appaltatore il giorno stabilito per la consegna delle aree riguardanti il Servizio. In contraddittorio di detta consegna viene stilato un verbale controfirmato per accettazione dall'Appaltatore. Il Servizio dovrà iniziare nello stesso giorno della consegna. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l'Appaltatore assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Nel Verbale di consegna del Servizio dovrà risultare la data di ultimazione del Servizio.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dell'Esecuzione per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Trascorso un termine massimo di 7 (sette) giorni dalla consegna, senza che l'Appaltatore abbia iniziato il Servizio, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida con conseguente incameramento della cauzione definitiva e salvo il diritto della Stazione Appaltante di essere risarcita degli eventuali danni subiti.

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna del Servizio, l'Impresa deve documentare al Direttore dell'Esecuzione del Servizio gli estremi delle denunce e dei versamenti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), inoltre deve essere assicurato periodicamente il loro aggiornamento, secondo la frequenza richiesta dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio stesso.

Per prestazioni difformi da quanto previsto dal presente capitolato saranno applicate le penali più avanti esposte, oltre all'eventuale rimborso delle maggiori spese che dovessero essere sostenute dalla Stazione Appaltante; **le penali contabilizzate verranno detratte dal Committente sul successivo S.A.L..**

Art. 22 - VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO - CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE ADEMPIMENTO DEL SERVIZIO- RICONSEGNA DELLE AREE D'INTERVENTO

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio, alla data prevista di scadenza del Servizio, redigerà apposito "verbale di ultimazione del servizio" contenente eventuali annotazioni. Nel "verbale di ultimazione del servizio" deve essere indicato che le aree d'intervento vengono riconsegnate alla Stazione Appaltante così come alla consegna. Tale atto, dopo le opportune verifiche, sarà sottoscritto dalle parti. Al termine del Servizio, e dopo l'emissione del verbale di ultimazione del Servizio, **la persona appositamente incaricata dal R.U.P.**, dopo avere effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, emetterà il "Certificato finale di adempimento del servizio".

L'emissione del "Certificato finale di regolare adempimento del servizio" cioè del "**certificato di regolare esecuzione del servizio**" avverrà entro 3 mesi dall'ultimazione del servizio. Con l'emissione del "Certificato finale di adempimento del servizio" cioè **certificato di regolare esecuzione del servizio**, dopo l'avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso certificato, potranno essere sbloccate le trattenute a garanzia.

Art. 23 - PAGAMENTI, RITENUTE, FATTURAZIONE – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I certificati di pagamento verranno emessi al raggiungimento di servizi per un imponibile almeno € **70.000,00** (al netto del ribasso d'asta e delle trattenute di legge).

Il pagamento del corrispettivo avrà scadenza 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Ditta Appaltatrice.

Nel caso di RTI e nel caso di consorzio di imprese, qualora risulti dallo Statuto o da altro documento societario, l'impresa mandataria emetterà fatture intestate alla Stazione Appaltante. Il pagamento di ogni fattura sarà subordinato alla dichiarazione del **Direttore dell'Esecuzione del Servizio e Responsabile del Procedimento sulla "buona esecuzione del servizio"** relativamente al periodo a cui le fatture si riferiscono dandone atto che nulla osta al pagamento del corrispettivo.

I pagamenti procederanno come previsto dal presente Capitolato, e le fatture, intestate alla Stazione Appaltante, dovranno necessariamente contenere l'indicazione della banca (istituto, agenzia, codice IBAN).

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 3, Legge n.136/2010, i corrispettivi verranno versati dalla Stazione Appaltante presso il conto corrente dedicato che verrà comunicato dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

La Stazione appaltante rientra nel regime della scissione dei pagamenti (Split Payment), pertanto tutte le fatture emesse dall'appaltatore relative al servizio oggetto del presente appalto dovranno essere emesse tenendo conto di quanto sopra citato e riportare la seguente dicitura "IVA scissione dei pagamenti" – art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972. Il codice UNIVOCO per l'invio delle fatture elettroniche ad ASSA è A4707H7.

L'appaltatore si impegna e si obbliga ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del contratto relativo al servizio di cui al presente appalto verranno disposti esclusivamente a mezzo bonifico sui conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati dall'appaltatore alle commesse pubbliche.

Assa effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'appaltatore prima della stipula del contratto.

Art. 24 - RATA FINALE

Alla fine del Servizio viene redatto il verbale di ultimazione del servizio ed emesso entro 3 mesi il certificato di regolare adempimento del servizio e **viene rilasciata l'ultima rata e la restituzione delle trattenute di legge.**

Art. 25 - TRATTENUTE A GARANZIA SUI PAGAMENTI IN ACCONTO

Su ogni pagamento sarà trattenuto lo 0,50% dell'importo fatturato a garanzia per assicurazione infortuni. Le trattenute a garanzia per assicurazione infortuni, così come la cauzione definitiva, resteranno vincolate fino all'emissione del certificato finale di regolare adempimento del Servizio e verranno restituire all'Appaltatore solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti

Art. 26 - DISPOSIZIONI INERENTI ALLA MANODOPERA ED I DIPENDENTI

Nell'esecuzione del Servizio l'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti alla manodopera ed il proprio personale. Tutti i lavoratori devono essere assicurati c/o l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e c/o l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. L'Appaltatore deve trasmettere, **al fine della stipulazione del contratto** e successivamente deve aggiornare a ogni variazione di personale, al Direttore dell'Esecuzione l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa c/o i succitati enti e la dichiarazione di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Qualora la Stazione Appaltante riscontri, o vengano denunciate da parte di terzi, violazioni alle disposizioni sopra elencate, la stessa si riserva il diritto insindacabile di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento ovvero di effettuare delle trattenute sugli stessi, sino a quando l'Ispettorato del lavoro non accerti che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto ovvero la vertenza sia stata risolta. Tale scelta non può essere oggetto di alcuna rivendicazione da parte dell'Appaltatore il quale rimane comunque impegnato nella corretta e normale esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (I.N.A.I.L., I.N.P.S., Ispettorato del Lavoro ecc.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto nonché di richiedere agli stessi la dichiarazione concernente il rispetto degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle vigenti disposizioni normative ed assicurative in materia, nei confronti dei propri dipendenti.

I concorrenti devono dichiarare con le modalità descritte nel disciplinare, che nel redigere l'offerta economica e nel redigere l'offerta tecnica hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro, così come previsto dal D. L.gs. 81/2008 e s.m.i..

Art. 27 - PENALI

L'appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei servizi puntuale cronoprogramma degli interventi previsti nelle varie zone d'intervento, sia per gli aspetti riguardanti la tempistica, che per quantità e qualità dell'intervento. Trattandosi di interventi puntuali sul territorio si applicheranno le penali nel caso il servizio non venga eseguito totalmente o parzialmente nei tempi previsti dalle tipologie di intervento o eseguito in modo difforme dagli specifici servizi previsti dalle prescrizioni tecniche anche in una o più aree d'intervento. Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio contesterà con verbale e documentazione fotografica la parziale o totale non effettuazione del servizio. **L'applicazione di tutte le detrazioni economiche (penali) avverrà, in caso di ingiustificabili motivi, mediante sottrazione delle somme dovute dalla Stazione Appaltante sullo Stato d'Avanzamento.**

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio, in caso di continui e reiterati difformità del Servizio riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l'Appaltatore stesso si è assunto con la stipulazione del contratto derivante dal presente appalto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore.

Tabella riassuntiva delle penali

DESCRIZIONE SINTETICA	Importo fisso	Mancata lavorazione	U.m.
SFALCIO PRATI E TAPPETI ERBOSI PER SUPERFICI INFERIORI A 6000 mq	€ 200,00	€ 0,100	mq
SFALCIO PRATI E TAPPETI ERBOSI PER SUPERFICI SUPERIORI A 6000 mq	€ 200,00	€ 0,100	mq
SFALCIO PRATI E TAPPETI ERBOSI SU AIUOLE DI LARGHEZZA FINO A 1,5 m	€ 200,00	€ 0,100	mq
SFALCIO PRATI E TAPPETI ERBOSI METODO "MULCHING"	€ 200,00	€ 0,100	mq
SFALCIO ERBA SU SUPERFICI A FORTE PENDENZA	€ 200,00	€ 0,200	mq
TRINCIATURA	€ 200,00	€ 0,100	mq
POTATURA SIEPI	€ 200,00	€ 3,00	ml
NOTA: DANNI AL COLLETO DELLE ESSENZE ARBOREE VEDI PARTE TERZA CAPO 1. MODO DI ESECUZIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI ART. 43 "SFALCIO DEI PRATI, TAPPETI ERBOSI E SCARPATE INERBITE"			

I ritardi non riguardano condizioni climatiche particolari – andamenti stagionali avverse, piogge continuate, impraticabilità dei tappeti erbosi – in questi casi il Direttore dell'Esecuzione sospende i servizi. La Ditta Appaltatrice può richiedere sospensiva stagionale dei servizi ciò al fine di garantire la non applicabilità delle detrazioni economiche per un periodo definito e limitato nel tempo. Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio, valutata ogni condizione climatica e stagionale, può a suo insindacabile giudizio, concedere quanto richiesto definendo l'esatto periodo temporale del provvedimento.

Art. 28 - MANCATA REALIZZAZIONE DI SERVIZI ORDINATI

Trattandosi di interventi puntuali che riguardano la gestione del verde pubblico della città (taglio erba nei parchi e giardini, taglio siepe,ecc.) riguardante il decoro, l'igiene e l'utilizzo in sicurezza dei cittadini delle suddette aree, nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non dia corso, senza giustificato motivo, alla realizzazione dei servizi ordinati, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di farli eseguire ad altra ditta, addebitando al soggetto aggiudicatario la relativa somma, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per inadempienze gravi e/o reiterate. La risoluzione del contratto comporta oltre all'addebito, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 29 - RAPPORTI CON LE MAESTRANZE

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

-Salvaguardare e sottostare alle indicazioni legislative previste nel Decreto Legislativo n.81/2008 "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Deve nell'esecuzione del servizio, salvaguardare e garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati;

-L'osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, ecc., nonché delle altre disposizioni che dovessero intervenire in corso di appalto, comprese le disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie;

-L'effettuazione di eventuali turni di lavoro, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria, a tal proposito nei periodi stagionali più caldi i turni di lavoro, salvaguardando le vigenti disposizioni legislativi e sindacali, possono essere anticipati in orari meno caldi;

-L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso per gli operai dipendenti;

-L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Le responsabilità, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto ed anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti della Stazione Appaltante.

In caso di inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione ed assistenza dei lavoratori, la Stazione Appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è ultimato. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata una inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi sopra enunciati secondo cui l'appaltatore deve farsi carico dell'osservanza da parte del subappaltatore di quanto previsto dal capitolato. **Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato l'adempimento di tali obblighi.** Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo per chiedere risarcimento di danni. Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nell'art. 16 del presente capitolato, è stato tenuto debito conto nella determinazione dell'offerta e, pertanto, l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Servizio tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera propria e delle ditte subappaltatrici; deve comunicare in anticipo e per iscritto al Direttore dell'Esecuzione del Servizio le variazioni occorse ai propri dipendenti nonché su quelli delle eventuali ditte subappaltatrici operanti nelle aree verdi comunali.

Art. 30 - RAPPORTI CON LA STAZIONE APPALTANTE

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1. comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Servizio l'elenco dei mezzi operativi occorrenti allo svolgimento del servizio, l'elenco del personale impiegato nello svolgimento del servizio (specificandone l'inquadramento), le posizioni assicurative (INPS e INAIL), tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera e tutti i dati che la Stazione Appaltante ritenga opportuno raccogliere a fini statistici;
2. informare mensilmente il Direttore dell'Esecuzione del Servizio sulle variazioni occorse ai propri dipendenti nonché su quelli delle eventuali ditte subappaltatrici operanti nei punti di lavoro, con precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni;
3. comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante eventuali scioperi dei propri dipendenti.

Art. 31 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il controllo dell'esecuzione, la direzione e il controllo tecnico-contabile, le verifiche in corso d'opera del servizio vengono svolti dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Servizio viene nominato dal RUP. Trattandosi di interventi puntuali e continuativi sulle aree verdi della città di Novara il Direttore dell'Esecuzione del Servizio tramite un costante coordinamento con il Direttore Tecnico nominato dall'Appaltatore verifica quotidianamente l'attuazione del servizio che per la sua particolarità abbisogna di una continua e costante presenza sul territorio. Al Direttore dell'Esecuzione del Servizio, fanno capo le seguenti attività:

- a) ha facoltà, sotto la propria personale responsabilità, di modificare, ridurre, sospendere opere colturali programmate in relazione a imprevisti andamenti stagionali, presenza di fitopatie particolari, esigenze relative a nuove necessità della Stazione Appaltante o/e dell'utenza;
- b) autorizza il programma dei servizi concordato formalmente con l'Impresa;
- c) controlla la qualità e la quantità del servizio svolto e la corretta corrispondenza fra questi e le specifiche prescrizioni di capitolato;
- d) propone, sulla base della contabilità del servizio, i pagamenti degli stati di avanzamenti come da art. 23 e la liquidazione delle ditte subappaltatrici di cui all'art. 19, applicando eventuali detrazioni economiche (penali);
- e) convalida i documenti contabili e riferisce in merito al Responsabile del Procedimento e alla Stazione Appaltante.

Art. 32 - ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio può emettere Ordini di Servizio, detti Ordini saranno numerati progressivamente e trasmessi con Raccomandata A.R. o telegramma o a mezzo fax o posta elettronica certificata (pec); il soggetto aggiudicatario deve darne corso entro 3 (tre) giorni solari, naturali e continui dal ricevimento dell'ordine, salvo diversa disposizione del D.E.S.. Allo scadere del terzo giorno lavorativo, qualora l'Appaltatore non abbia ancora dato inizio all'esecuzione di quanto ordinato, viene penalizzato in applicazione di quanto indicato nell'Art. 27 Per eventuali urgenze l'azione dell'Appaltatore deve essere immediata e comunque nello stesso giorno.

Art. 33 - NORME DI SICUREZZA

L'Appaltatore deve osservare e fare osservare, nell'esecuzione di tutti i servizi, ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, le norme in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, dotare il personale di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro predisponendo piani delle misure di sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e smi.

Tutte le attività previste nel presente Capitolato devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni in materia di prevenzione degli infortuni ed Igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, anche se entrate in vigore successivamente al conferimento dell'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le Imprese e Società operanti sul patrimonio vegetazionale nell'esecuzione dei servizi al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

In particolare, l'appaltatore dovrà dare ai suoi operatori indicazioni precise riguardo le attività di taglio erba sui cigli di cavi, canali irrigui, zone con notevole dislivello altimetrico senza barriere di protezione. Le attività di taglio erba dovrà avvenire con adeguate imbragature e comunque sempre a distanza di sicurezza dal cavo e dal canale.

Art. 34 - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA

L'Appaltatore dovrà proporre al Direttore dell'Esecuzione del Servizio, quale suo rappresentante, un Direttore Tecnico, come specificato all'art. 11. L'impresa Aggiudicataria deve nominare dopo l'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei servizi il Responsabile di Coordinamento e Vigilanza (Referente) che si rapporti con il Committente ed i vari Datori di lavoro e Preposti per garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro riguardo i rischi specifici dell'attività propria dell'appaltatore e per le possibili problematiche emergenti in materia di sicurezza sul lavoro e per la vigilanza sui contenuti del D.U.V.R.I. e nel POS.

Art. 35 - PROGRAMMA DEL SERVIZIO E SOSPENSIONI

Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio fornisce le direttive circa l'espletamento del programma da seguire per l'esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Piano Operativo di Sicurezza e nel DUVRI. L'Appaltatore dovrà comunque sottoporre detto programma preventivamente al Direttore dell'Esecuzione del Servizio che potrà approvarlo o richiederne modifiche. Il Direttore dell'Esecuzione del Servizio in fase esecutiva ha la facoltà di apportare modifiche al programma del servizio, in relazione a variate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'appaltatore.

La sospensione e ripresa dei servizi è regolata come segue:

- a) qualora **cause di forza maggiore**, condizioni climatiche o altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei servizi, il Direttore dell'Esecuzione del Servizio, d'ufficio o su richiesta dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei servizi disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione;
- b) fuori dei casi previsti dal precedente comma il Direttore dell'Esecuzione del Servizio potrà, per **ragioni di pubblico interesse o necessità o per colpa dell'Impresa**, ordinare la sospensione dei servizi per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione di servizi stessi e mai per più di sei mesi complessivi;
- c) nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza oneri;
- d) se l'Ente Appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'Appaltatore ha diritto al rimborso di maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai precedenti punti a) b) c) del presente articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei servizi.

Art. 36 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o dell'arte per garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi durante l'esecuzione del servizio, la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Pertanto, nel caso in cui vi siano deficienze ed oneri di qualsiasi genere riscontrabili tanto in sede progettuale quanto in corso d'opera, il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di darne immediata comunicazione, a mezzo lettera, alla Stazione Appaltante, sospendendo contemporaneamente i servizi che fossero errati o deficienti. In caso contrario il soggetto aggiudicatario rimane il solo responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero o che fossero desumibili, dai calcoli, dai conteggi e dalla effettiva esecuzione dei servizi.

Art. 37 - PROPRIETÀ DEI DATI

Tutti i dati derivanti dall'esecuzione del servizio (programmi del servizio, monitoraggio, censimento, eventuali software applicativo sviluppati, planimetrie e documenti progettuali, ecc.) sono di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante. In caso di inosservanza del presente articolo la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 38 - CONTROVERSIE

In caso di divergenza fra il Direttore dell'Esecuzione del Servizio e l'Appaltatore, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sui servizi, ed in generale sulle questioni riguardante il contratto deve essere comunicato dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per iscritto e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla data della comunicazione; si stabilisce comunque che l'Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini del Direttore dell'Esecuzione del Servizio.

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore devono essere regolarmente presentati per iscritto al Direttore dell'Esecuzione del Servizio, altrimenti non verranno presi in alcuna considerazione. In caso di controversie il Responsabile del Procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dell'Esecuzione del Servizio e sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante una proposta motivata di accordo bonario.

La Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla stessa proposta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso alla giurisdizione ordinaria presso il foro di Torino- sezione specializzata imprese.

Art. 39 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore deve sempre essere fatta alla Stazione Appaltante per iscritto entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento pena la decadenza del diritto alla non applicazione della penale relativa. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore.

Qualsiasi inadempienza che dovesse verificarsi nel corso del contratto di cui al presente appalto a causa di un'incompatibilità di qualsiasi strumento, apparecchiature e sistemi non potrà essere considerata come derivante da cause di forza maggiore e pertanto gli eventuali conseguenti danni saranno posti a carico dell'appaltatore.

Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisoriale, quali ponti di servizio, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera.

Il compenso per quanto riguarda i danni per causa di forza maggiore alle opere è limitato all'importo di quanto necessario per l'occorrente riparazione, valutato ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

È a carico dell'Appaltatore il totale risarcimento dei danni di qualsiasi tipo conseguenti a negligenza dell'Appaltatore stesso.

Art. 40 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

1. La misurazione e la valutazione dei servizi è effettuata secondo le specificazioni contenute nel presente Capitolato di servizio e nell'enunciazione delle singole voci in Elenco Prezzi. In caso diverso, è possibile utilizzare per la valutazione dei servizi le dimensioni nette dei servizi eseguiti rilevati in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente eseguite.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione dei servizi aumenti di alcun genere, non rispondenti a quanto richiesto nel presente appalto, a meno che non siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio.

3. Il corrispettivo per l'esecuzione dei servizi s'intende sempre comprensivo di ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto, secondo quanto previsto e indicato dal presente Capitolato di Servizio e negli atti di cui al presente appalto. In particolare, i prezzi unitari di cui ai servizi a misura comprendono:

a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed utensili del mestiere e la loro manutenzione; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, quali i dispositivi di protezione individuale come definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le spese generali e l'utile dell'impresa;

b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti all'uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali e l'utile dell'impresa; nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresì compresi il personale necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell'elenco prezzi, il carburante, gli oli, i grassi e quanto altro occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;

4. La contabilizzazione dei servizi verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltatore, che costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 41 - NORME DI RIFERIMENTO

L'appalto è disciplinato, salva l'applicabilità delle leggi speciali inderogabili, dalle norme del Codice Civile nonché dalle pattuizioni contenute nel presente Capitolato di Servizio. Ferma restando la prevalenza delle pattuizioni che seguono, il rapporto è disciplinato dalla normativa statale relativa alla contabilità di Stato ed agli appalti pubblici, le cui prescrizioni, qui pattiziamente richiamate, sono applicabili se ed in quanto non in contrasto con le clausole dell'accordo o con i principi da esso desumibili. Resta altresì precisato che l'appalto è anche disciplinato dalla normativa comunitaria relativamente ai vari servizi richiesti all'appaltatore, il cui comportamento, specie con riferimento alla normativa tecnica, deve essere ispirato a detta disciplina.

L'Appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;
- b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) dalle leggi, dai patti sindacali e dai CCNL di settore;
- e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;
- f) dai regolamenti comunali vigenti;
- g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- h) dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI ecc.;
- i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di appalto;
- j) dalle norme vigenti di Polizia Forestale e di Polizia Veterinaria;
- k) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e fitosanitaria sia essa statale, regionale o degli enti territoriali competenti;
- l) dalle norme di cui a vari DPCM in materia di Covid-19.

PARTE TERZA:

SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1.

MODO DI ESECUZIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI

Art. 42. Modo di esecuzione dei servizi

Per norma generale l'appaltatore dovrà, nell'esecuzione di tutti i servizi affidati, attenersi scrupolosamente alle migliori regole d'arte della tecnica, nonché alle prescrizioni che di seguito vengono elencate e, caso per caso, a quelle ulteriori indicazioni che potrà dare il Direttore dell'Esecuzione del Servizio.

Art. 43. Sfalcio dei prati, tappeti erbosi e scarpate inerbite – Rif. Voci in Elenco Prezzi che risulta tra i documenti di cui al presente appalto come da punto 2.1 del disciplinare prot. 14646 del 16/11/2022 - Voci di elenco n. 1;2;4;5;9

Il servizio consiste nello sfalcio dei prati in parchi attrezzati, aree sgambamento cani, aiuole stradali, giardini scolastici, rotonde e scarpate stradali ecc., con l'uso di tosaerba a lame rotanti o elicoidali, con rifinitura mediante decespugliatore nelle parti non raggiungibili con le macchine operatrici (cordoli interni ed esterni del prato, tronchi degli alberi compresa l'asportazione dei rampicanti che dal prato colonizzano gli stessi, arbusti, arredi, aiuole di piccole dimensioni, ecc.).

Per tutte le attività che prevedono il taglio dell'erba (sfalcio, mulching, trinciatura) si pretende che le aree, al termine delle operazioni di taglio, risultino ordinate e pulite. A tale scopo in tali attività sono compresi:

1. la raccolta preliminare dei rami e dei residui vegetali sul prato;
2. la raccolta preliminare dei rifiuti;

3. il taglio ad altezza regolare sulle aree verdi evitando la formazione di "creste" caratterizzanti i passaggi irregolari con radiprato;
4. il taglio erba sui cordoli, anche nel lato strada, sui percorsi pedonali se non diserbati, infestanti e caditoie, l'eliminazione di specie infestanti a rapido accrescimento ad esempio (Reynutria Japonica, ricacci di Robinia pseudoacacia, Ailanthus Altissima, Acer negundo, ecc....)
5. qualora venga richiesto il taglio dell'erba con raccolta (sfalcio) e fossero presenti foglie a terra, le stesse dovranno essere raccolte contestualmente al taglio dell'erba senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Gli esecutori dovranno adottare le dovute precauzioni al fine di scongiurare danni agli alberi, arbusti, attrezzature, pavimentazioni ecc.

Particolare attenzione si dovrà porre nell'utilizzo dei decespugliatori e macchine rasaerba in prossimità delle piante, eventuali danni provocati durante l'esecuzione del servizio saranno addebitati all'appaltatore affidatario come segue:

- Per essenze arboree con circonferenza tronco massima di cm. 30 misurata a 1 mt. da terra, il Direttore dell'Esecuzione del Servizio contesterà con verbale e documentazione fotografica il danno procurato e all'appaltatore spetterà l'obbligo di sostituire nei tempi e modi dovuti l'essenza arborea danneggiata, con la stessa specie, delle stesse dimensioni.

- Per essenze arboree con circonferenza tronco superiore a cm. 30 misurata a 1 mt. da terra, il Direttore dell'Esecuzione del Servizio contesterà con verbale e documentazione fotografica il danno procurato e applicherà una penale per ogni ferita riscontrata anche sulla stessa essenza arborea di €. 100,00 (Cento/00), riservandosi la facoltà nel caso di grave danneggiamento di procedere nei seguenti modi:

-fare sostituire nei tempi e modi dovuti l'essenza arborea danneggiata, con la stessa specie, delle stesse dimensioni.

-procedere con valutazione Fitostatica ed eventuale intervento di messa in sicurezza dell'essenza arborea danneggiata addebitando interamente i costi all'appaltatore affidatario.

Al fine inoltre di preservare il patrimonio arboreo di Platani della Città di Novara dalla presenza di Cancro Colorato del Platano, è richiesto di non effettuare il taglio dell'erba con decespugliatore a ridosso dei colletti dei Platani.

Il materiale verde di risulta dovrà essere successivamente raccolto e smaltito secondo le normative vigenti e le indicazioni della Stazione Appaltante.

N.B. Dovrà essere mantenuto un costante aggiornamento circa la ricorrenza di condizioni emergenziali. In particolare dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore Lavori l'insorgere di condizioni emergenziali determinate dalla diffusione di malattie del verde con conseguente adozione delle necessarie misure per prevenire condotte che possano aggravare l'aggressione di agenti esterni che possano porre in pericolo la conservazione delle diverse essenze coinvolte.

Art. 44 Sfalci dei prati e tappeti erbosi metodo "MULCHING" - Rif. Voci in Elenco Prezzi che risulta tra i documenti di cui al presente appalto come da punto 2.1 del disciplinare prot. 14646 del 16/11/2022 - Voce di elenco n. 3

Il servizio consiste nello sfalcio dei prati in parchi attrezzati, con sminuzzamento e rilascio in sito del materiale vegetale di risulta.

Gli interventi di taglio erba previsti dovranno essere eseguiti in media ogni 15/20 giorni, anticipando o posticipando l'intervento in base alla stagione e all'andamento climatico e meteorologico, qualora, a insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione del servizio il risultato finale del "mulching" non sia ritenuto soddisfacente a causa dell'altezza eccessiva dell'erba in origine, della presenza di rifiuti non raccolti, triturati e dispersi sul tappeto erboso oppure di cumuli d'erba non triturata a dovere, l'impresa dovrà porvi rimedio provvedendo tempestivamente alla raccolta e allo smaltimento del materiale di risulta senza nulla pretendere dalla stazione affidataria.

Art. 45 Potatura di siepi - Rif. Voci in Elenco Prezzi che risulta tra i documenti di cui al presente appalto come da punto 2.1 del disciplinare prot. 14646 del 16/11/2022 - Voci di elenco n. 7 e n. 8

Il servizio consiste nelle seguenti operazioni:

Potatura di fine inverno secondo le esigenze di ogni singola specie, in accordo al programma stabilito con la S.A., ad esclusione di quelli a fioritura precoce.

Potatura estiva atta al mantenimento performante degli arbusti e formale delle siepi, rimonda delle parti secche e rimozione delle fioriture esaurite.

Durante le operazioni di potatura dovranno essere eliminate eventuali infestanti presenti in prossimità delle siepi, mediante zappatura manuale o diserbo selettivo.

Eventuali piante secche o deperenti dovranno essere rimosse e smaltite secondo le normative vigenti, e di ciò deve essere data comunicazione al Direttore dell'esecuzione, che ne potrà disporre la sostituzione.

A discrezione del Direttore dell'esecuzione del Servizio, sarà possibile la rigenerazione di siepi ed arbusti eccessivamente sviluppati, attraverso il contenimento e/o abbassamento degli stessi anche in maniera drastica, alle stesse condizioni economiche.

Art. 46 Trinciatura delle aree incolte - Rif. Voci in Elenco Prezzi che risulta tra i documenti di cui al presente appalto come da punto 2.1 del disciplinare prot. 14646 del 16/11/2022 - Voce di elenco n. 6

Il servizio consiste nello sfalcio della vegetazione spontanea cresciuta in aree non investite a prato, mediante l'uso di trinciatrici o decespugliatori e anche mirato al contenimento della infestazione di *Ambrosia artemisiifolia*. L'uso di diserbanti ad azione totale sulle aree in questione dovrà essere preventivamente autorizzato dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio. Il tutto è suscettibile di modifiche in aumento o in diminuzione a seconda delle necessità, pertanto ogni intervento deve essere autorizzato dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio. Il materiale vegetale di risulta dovrà essere raccolto e smaltito secondo le vigenti normative. Analogo servizio è previsto per la trinciatura delle scarpate stradali.

N.B. Si precisa che in tutti i plessi scolastici e in tutti i parchi comprendenti aree destinate ai cani è sempre previsto taglio con raccolta.

CAPO 2 – NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 47 Norme generali

Art. 47.1 Obblighi ed oneri compresi e compensati con i prezzi di appalto

I servizi saranno valutati esclusivamente con i prezzi da contratto al netto del ribasso; tali prezzi devono ritenersi accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato di Servizio e negli Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole prestazioni di servizio e del complesso dei servizi, e comunque di ordine generale e necessaria a dare i servizi completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto, l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari attività, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente Appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali i servizi in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare i servizi appaltati rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinati.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni servizio e magistero per dare i servizi

completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato di Servizio, che negli altri Atti dell'Appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato di Servizio e ogni spesa generale nonché l'utile dell'appaltatore.

Art. 47.2 Valutazione e misurazione dei servizi

Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantità dei servizi da compensarsi a misura e che risultassero eseguite.

L'appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Servizio, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quei servizi che nel progredire del servizio non potessero più essere accertate.

Resta precisato peraltro che l'appaltatore avrà comunque l'onere di predisporre in dettaglio eventuali elaborati contabili dei servizi eseguiti, con le quote necessarie, atte a sviluppare i necessari calcoli di contabilità correlati a dette misure da predisporre anch'essi a cura dello stesso appaltatore.

La quantità dei materiali provvisti a piè d'opera e dei servizi a misura sarà determinata con metodi geometrici, ovvero a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. I servizi saranno liquidati in base alle dimensioni effettivamente eseguite e nei limiti delle misure fissate nel computo metrico di cui al presente appalto, o prescritte con ordine di servizio dal Direttore dell'esecuzione del Servizio, anche se dalle misure di controllo dovessero risultare superfici, o spessori, lunghezze, cubature, pesi, ecc. superiori a quelli, quali che siano le ragioni che hanno originato tali maggiori quantità. Soltanto nel caso che il Direttore dell'esecuzione del Servizio abbia ordinato per iscritto tali maggiori quantità, di queste si terrà conto nella contabilizzazione.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procederà all'esecuzione dei servizi e riportate su report che saranno firmati dagli incaricati del Direttore dell'esecuzione del Servizio e dell'appaltatore. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica, anche in occasione delle operazioni di **"verifica finale di adempimento del servizio"**.

Art.48 Valutazione dei servizi in economia

Saranno riconosciute soltanto le prestazioni e forniture in economia disposte esplicitamente dal Direttore dell'Esecuzione del Servizio, mediante apposito ordine di servizio, solo per servizi secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dalle norme.

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potrà superare il **5% dell'importo complessivo dell'appalto**.

Art. 49 Mano d'opera

Per le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nel prezzo della mano d'opera dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere e per la loro manutenzione, nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile dell'appaltatore.

Art. 50 Noli

Nel prezzo dei noli dovrà intendersi compresa e compensata ogni spesa per dare le macchine perfettamente funzionanti in cantiere, con le caratteristiche richieste, complete di conducenti, operai specializzati e relativa manovalanza; la spesa per il combustibile e/o carburante, l'energia elettrica, il lubrificante e tutto quanto necessario per l'eventuale montaggio e smontaggio, per l'esercizio e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine, l'allontanamento delle stesse a fine servizi.

Dovranno ancora intendersi comprese le quote di ammortamento, manutenzione ed inoperosità, le spese per i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile dell'appaltatore.

Art. 51 Valutazione dei servizi a misura

Nel prezzo dei servizi valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei materiali, tutti i mezzi e la manodopera necessari, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'appaltatore e quant'altro possa occorrere per dare i servizi compiuti a regola d'arte.

Il Direttore Generale e Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Alessandro Battaglini

